PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE

SETTORE: TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

CLASSIFICA 010.003.006 **FASCICOLO** 000028/2002

OGGETTO: DITTA ANSELMO S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO OPERATIVO IN VIA QUILIANO N. 46 , COMUNE DI SAVONA. AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 , DELL'ART 34 DELLA L.R.18/99 E DEL D.L.GS 209/2003 E LORO S.M.I., ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI "VEICOLI FUORI USO", IDENTIFICATI COME PERICOLOSI AI SENSI DELLA DECISIONE N. 2000/532 CE E SMI., CODICE CER 160104*.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'articolo 107, D. Lgs. n. 267/00;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali
- l'articolo 18 del Regolamento interno sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento approvato da Consiglio provinciale con Deliberazione n° 19/5175 esecutiva del 30/1/1996;
- il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 21.06.1999 n. 18 con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero
- il D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il Provvedimento 1345 del 06/03/2006 avente ad oggetto : «Autodemolitore ANSELMO srl. con sede legale a Savona in via Quiliano, 46 ed impianto operativo a Savona invia Quiliano, 46 - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del D.L.gs 5/2/1997, n. 22 e s.m.i, alla gestione dei rifiuti "veicoli fuori uso", identificati come pericolosi ai sensi della Decisione n. 2000/532 CE e smi., codice CER 160104*, e "veicoli fuori uso" identificati al codice CER 160106, nonché dei rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore e non, ed approvazione progetto di adeguamento presentato ai sensi dell'articolo 15 comma 1 D.L.gs 24/6/2003, n°209»;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 06/06/2011 09:38:11 Provvedimento numero 2011/3913 del 06/06/2011 esecutivo dal 06/06/2011

- l'atto di "Autorizzazione all'allaccio e allo scarico delle acque meteoriche dei piazzali e delle acque nere civili" rilasciato dal Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico. (autorizzazione n. 65/2008 del 12/05/2008)

- la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per attività di gestione di veicoli fuori uso e parti degli stessi presentata dalla ditta Anselmo S.r.l.. con sede legale ed impianto operativo in via Quiliano, 46 nel comune di Savona, ed assunta agli atti della Provincia con il prot. n° 66024 del 10/09/2010;

- il "NULLA OSTA" al rinnovo dell'autorizzazione alla Ditta Anselmo S.r.l. per l' attività di gestione veicoli fuori uso e parti degli stessi trasmesso dal Comune di Savona con prot. n. 49265 del 11/10/2010 ed assunto agli atti della Provincia con prot. n. 76713 del 18/10/2010

- la "Relazione attestante l'attività effettuata per il recupero o il riciclaggio" redatta da Anselmo s.r.l. e assunta agli atti di Provincia con prot. 95116 del 28/12/2011;

- la relazione Arpal Prot. n° 8252 del 30/12/2010, assunta agli atti della Provincia con il Prot. n° 1424 del 11/01/2011, dalla quale risulta che nel corso dei sopralluoghi del 24/11/2010 e 02/12/2010 non sono emerse violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione 1224/2006, per la parte di attività relativa alla autodemolizione;

- il Provvedimento 1410 del 25/02/2011 di proroga della validità sino al 30/06/2011 del provvedimento di autorizzazione n. 1345 DEL 28/02/2006, sino al 30/06/2011;

- la comunicazione assunta agli atti con prot. 39034 del 31/05/2011 con la quale la ditta Anselmo precisa che la richiesta di rinnovo di autorizzazione deve intendersi limitata esclusivamente al codice CER 160104* (veicoli fuori uso)

CONSIDERATO che:

- il " Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne" di cui al regolamenbto regionale 4/2009 risulta essere stato predisposto dalla ditta di cui in oggetto in data 29/03/2010 (data certa dell'Ufficio Postale Savona centro ed altresì accertato da ARPAL con verbale di sopralluogo 361/2010)

-dalla domanda di rinnovo si evince che la la superficie totale dell'insediamento è di circa 4000 m^2, di cui 3830 m^2 scoperti e la restante parte, 170 m^2 coperti;

-l' area su cui insiste l'impianto è distinta al catasto del Comune di Savona mappali 147-148-150-151-328-453-454 foglio 78, e ricade in zona urbanistica SR4 (zona residenziale) del vigente SUG. L'area ricade non è ubicata in aree esondabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico ;

-nell' impianto sono evidenziate le seguenti aree funzionali, così suddivise:

A	Settore di conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento
B	Settore di trattamento del veicolo fuori uso
C	Settore di deposito parti di ricambio
D	Settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica
E	Settore stoccaggio rifiuti pericolosi
F	Settore stoccaggio rifiuti recuperabili
G	Settore deposito veicoli trattati

meglio identificate nell'allegato elaborato grafico (Allegato A) parte integrante del presente provvedimento ;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 06/06/2011 09:38:11 Provvedimento numero 2011/3913 del 06/06/2011 esecutivo dal 06/06/2011

-i rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione, sono evidenziati nella seguente tabella:

CER	Descrizione
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 04 *	veicoli fuori uso
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07 *	filtri dell'olio
16 01 08 *	componenti contenenti mercurio
16 01 09 *	componenti contenenti PCB
16 01 10 *	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11 *	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13 *	liquidi per freni
16 01 14 *	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16	serbatoi per gas liquido
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 21 *	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 06 01 *	batterie al piombo
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
13 01 09 *	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10 *	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 *	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 *	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 *	altri oli per circuiti idraulici
13 02 05 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06 *	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07 *	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08 *	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 05 06 *	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 07 01 *	olio combustibile e carburante diesel
13 07 03 *	altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 02 *	altre emulsioni

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 06/06/2011 09:38:11 Provvedimento numero 2011/3913 del 06/06/2011 esecutivo dal 06/06/2011

-dalla relazione per il rinnovo dell'autorizzazione (prot. Provincia n. 66024 del 10/09/2010), redatta ai sensi del D.Lgs. 209/2003, inoltre si evince, che:

- "[...] Il centro di raccolta è strutturato in modo da garantire:

-l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;

-lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;

-lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;

-l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso. [...] "

- "[...] lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali fluidi"[...]

-"[...] lo stoccaggio dei veicoli, rimorchi, successivamente alle operazioni di messa in sicurezza avviene in area scoperta provvista di pavimentazioneimpermeabile con scarico a norma di legge ovvero in area coperta. Il rapporto tra l'estensione di tali aree e il numero di veicoli/rimorchi stoccabili non è normalmente inferiore a 5 m^2 / veicolo, ad eccezione di brevi periodi temporali in cui, per motivi di carattere prettamente logistico, ci si riserva di ridurre tale rapporto";

- la Ditta Anselmo S.r.l., inoltre, prevede le seguenti operazioni di messa in sicurezza :

  - rimozione accumulatori (neutralizzazioni di possibili fuoriuscite di soluzioni acide, tramite materiale assorbente, successiva neutralizzazione elettrolitica),
  - rimozione dei serbatoi di gas compresso e gestione di CFC e HCF tramite macchina della ditta ECOTECHNICS S.p.A. mod. Ecorec n. Serie 52, non idonea per per la gestione dell' R12; le autovetture dotate di condizionatore immatricolate prima del 1992 verranno respinte e la bonifica sarà effettuata da soggetti terzi dotati di idonee apparecchiature
  - rimozione e neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (vds. airbag) tramite apposita apparecchiatura
  - prelievo carburante ed avvio a riuso
  - rimozione in contenitori separati dei fluidi e liquidi contenuti nel veicoli fuoriuso
  - rimozione filtro dell'olio
  - rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB
  - rimozione, per quanto possibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

- per quanto riguarda le auto alimentate a metano o GPL viene inoltre specificato che:

  - i veicoli alimentai a GPL, non in possesso di certificato di bonifica /rimozione

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 06/06/2011 09:38:11 Provvedimento numero 2011/3913 del 06/06/2011 esecutivo dal 06/06/2011

dell'impianto, verranno sottoposti a trattamento mediante apposito apparato (Easy Gas mod. 03)

- non disponendo di idoneo impianto di recupero del gas metano, l' impresa indirizzerà i veicoli per i quali non sarà possibile dimostrare l'avvenuta disinstallazione dell'impianto a gas metano ad altro sito dotato di idonee apparecchiature;

-nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento di veicoli;

-per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza il cui trattamento non sia ancora stato completato viene prevista la sovrapposizione massima di 3 veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori

-l'accatastamento massimo delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non è superiore a 5 m di altezza;

-le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

-la superficie ove avviene la messa in sicurezza è interamente pavimentata e impermeabile con impianto di disoleazione a valle;

- tutta l'area è provvista di pavimentazione in c.a.;

- le eventuali tracce di particelle solide/idrocarburi sono satate sempre gestite mediante apposito sistema di regimazione delle acque con impianto finale dotato di disabbiatore/ disoleatore;

RITENUTO, quindi, che sussistano i presupposti per autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di messa in sicurezza e trattamento, dei veicoli fuori uso, da effettuarsi presso l'impianto di Anselmo S.r.l. con sede legale e impianto operativo in Via Quiliano n. 46 , Comune di Savona, il cui rappresentante legale nonché responsabile tecnico dell'attività è identificato nella persona del Rag. Marco Longagna, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.L.gs . 209/2003 e ss.mm.ii., e con le modalità gestionali e prescrittive integrative indicate nella parte dispositiva del presente atto.

DETERMINA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 , dell'art 34 della L.R.18/99 e del D.L.gs 209/2003 e loro s.m.i., la Società Anselmo S.r.l., con sede legale e impianto operativo in Via Quiliano n. 46 in Comune di Savona, il cui rappresentante legale dell'attività e responsabile tecnico dell'impianto é identificato nella persona del Sig. Marco Longagna, alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei rifiuti pericolosi "veicoli fuori uso" codice CER 160104*. La validità delle presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni :

(a) l'attività di autodemolizione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 209/2003 e s.m.i.

(b) le aree operative esterne, il piazzale destinato alla viabilità, il parcheggio, nonchè le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dovranno risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche;

(c) devono essere evitate emissioni in atmosfera dì qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;

(d) è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi tipo di rifiuto, fatta eccezione per la

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 06/06/2011 09:38:11 Provvedimento numero 2011/3913 del 06/06/2011 esecutivo dal 06/06/2011

combustione del GPL estratto dai serbatoi, effettuata con l'apposita apparecchiatura;

(e) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti;

(f) il deposito dei rifiuti prodotti a seguito del trattamento dei veicoli dovrà essere conforme all'allegata planimetria; qualunque modifica sostanziale nella disposizione dello stoccaggio degli stessi, dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti competenti;

(g) La gestione in regime di deposito temporaneo dei "rifiuti prodotti ", per i quali è previsto l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento e/o recupero, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'ex art. 183, lett. bb) del d.lgs 152/06 e s.m.i ;

(h) i veicoli dotati di impianto di condizionamento/climatizzazione immatricolati prima del 1992 dovranno essere respinti;

(i) stante l'assenza di un impianto per l'estrazione e combustione del gas metano non è ammessa l'accettazione di veicoli alimentati a metano; la ditta dovrà accertarsi che eventuali conferimenti di veicoli precedentemente alimentati a metano, avvengano solo a seguito di preventiva "bonifica", diversamente i veicoli dovranno essere respinti;

(j) deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;

(k) i rifiuti in uscita dall'impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006, dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati alla loro gestione, nel rispetto delle norme vigenti;

(l) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.lgs 152/06 e dal Regolamento Regionale 4/2009. Inoltre qualsiasi modifica o integrazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dovrà essere comunicato tempestivamente a questo Settore.

(m)è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs 209/2003 e dall'art. 231 del D.Lgs 152/2006

(n) la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli consegnati al centro di raccolta, deve essere effettuata entro i termini, e con le modalità, stabiliti dal D.L.gs 209/2003 e dall'art. 231 del D.Lgs 152/2006

(o) ogni variazione del nominativo del rappresentante legale e del responsabile tecnico dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia e al Comune territorialmente competente;

(p) qualora la ditta, prima della scadenza della presente autorizzazione, intendesse cessare la propria attività, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Savona e al Comune territorialmente competente che disporranno in merito per quanto di competenza;

(q) in caso di cessazione dell'attività, la ditta dovrà provvedere al ripristino finale dell'area . Il ripristino finale dell'area ove insiste l'impianto dovrà essere effettuato in accordo con

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 06/06/2011 09:38:11 Provvedimento numero 2011/3913 del 06/06/2011 esecutivo dal 06/06/2011

le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale dovranno essere effettuate previo esame e nullaosta di questo Settore. Fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di bonifica dei siti contaminati, questo Settore provvederà alla verifica della corretta esecuzione di quanto indicato nel presente punto, al fine di provvedere, se possibile, allo svincolo delle garanzie finanziarie in essere.

(r) dovrà essere inviata, in originale o copia autenticata, entro 60 gg dalla ricezione del presente provvedimento, la polizza fidejussoria a favore di questa Provincia, così come previsto dall'articolo 8 lettera c) del Regolamento provinciale n° 19/5175 del 30.01.1996 ovvero altra garanzia prevista ai punti a), b) del medesimo Regolamento, per l'importo di € 327.598,93 (somma commisurata sulla base della capacità di trattamento e di deposito rifiuti ed alla sua classificazione) e copia di Assicurazione contro la responsabilità civile per danni da inquinamento di pari importo. Le garanzie di cui sopra dovranno essere mantenute in essere per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni uno dalla cessazione dell'attività. I massimali sia delle garanzie RC inquinamento che della polizza fidejussoria dovranno essere adeguati per ogni anno a cadenza solare nella misura progressiva dedotta dagli indicatori ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale. Si precisa infine, che lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere effettuato previo nulla osta da parte di questa Provincia e previa verifica da parte degli Enti locali interessati;

(s) ai sensi della vigente normativa ed in base alla Delibera di Giunta Provinciale n. 240 dell 15/11/2010 (Contributi per le istruttorie nei procedimenti in materia ambientale, di difesa del suolo, gestione delle acque e del demanio idrico.) nella misura di €uro 500,00, l'ammontare della quota quale concorso spese di istruttoria e sopralluoghi relativi al rilascio dell'autorizzazione all'attività di gestione rifiuti, da versarsi, a pena di decadenza del provvedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della presente sul c/c postale n. 288175 intestato a Provincia di Savona-Servizio Tesoreria c/o CA.RI.SA. Di Savona, ovvero sul c/c bancario n. 1890 c/o Cassa Risparmio di Savona-Codice ABI 6310-CAB 10698 intestato a Provincia di Savona. Causale da indicare obbligatoriamente: <<D.Lgs 209/2003 - Spese autorizzazione impianto autodemolizione-Denominazione Azienda e Partita Iva>>;

2. di stabilire , ai sensi dell'articolo 208 del D.L.gs 152/06 e smi, in 10 (dieci) anni la validità del presente atto di autorizzazione decorrenti dalla data di sua emanazione . La domanda di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di riservarsi di revocare il presente provvedimento, previa diffida e sospensione, ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.L.gs 152/06, qualora venissero riscontrate difformità alle prescrizioni in esso contenute

4. di pubblicare il presente atto all'Albo on line;

5. di dare atto che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, è Marco Correggiari;

6. di dare atto che il presente Atto è rilasciato ai soli fini della gestione dei rifiuti e non, non esime, comunque, la ditta Anselmo S.r.l. con sede legale e impianto operativo in Via Quiliano n. 46, Comune di Savona, dal conseguimento di ogni altra autorizzazione si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente Provvedimento.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 06/06/2011 09:38:11 Provvedimento numero 2011/3913 del 06/06/2011 esecutivo dal 06/06/2011

7. di notificare il presente atto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla ditta Anselmo S.r.l. con sede legale e impianto operativo in Via Quiliano n. 46 , Comune di Savona

8. di trasmettere altresi il presente atto a:

(a) al Comune di Savona

(b) al ARPAL Dipartimento di Savona

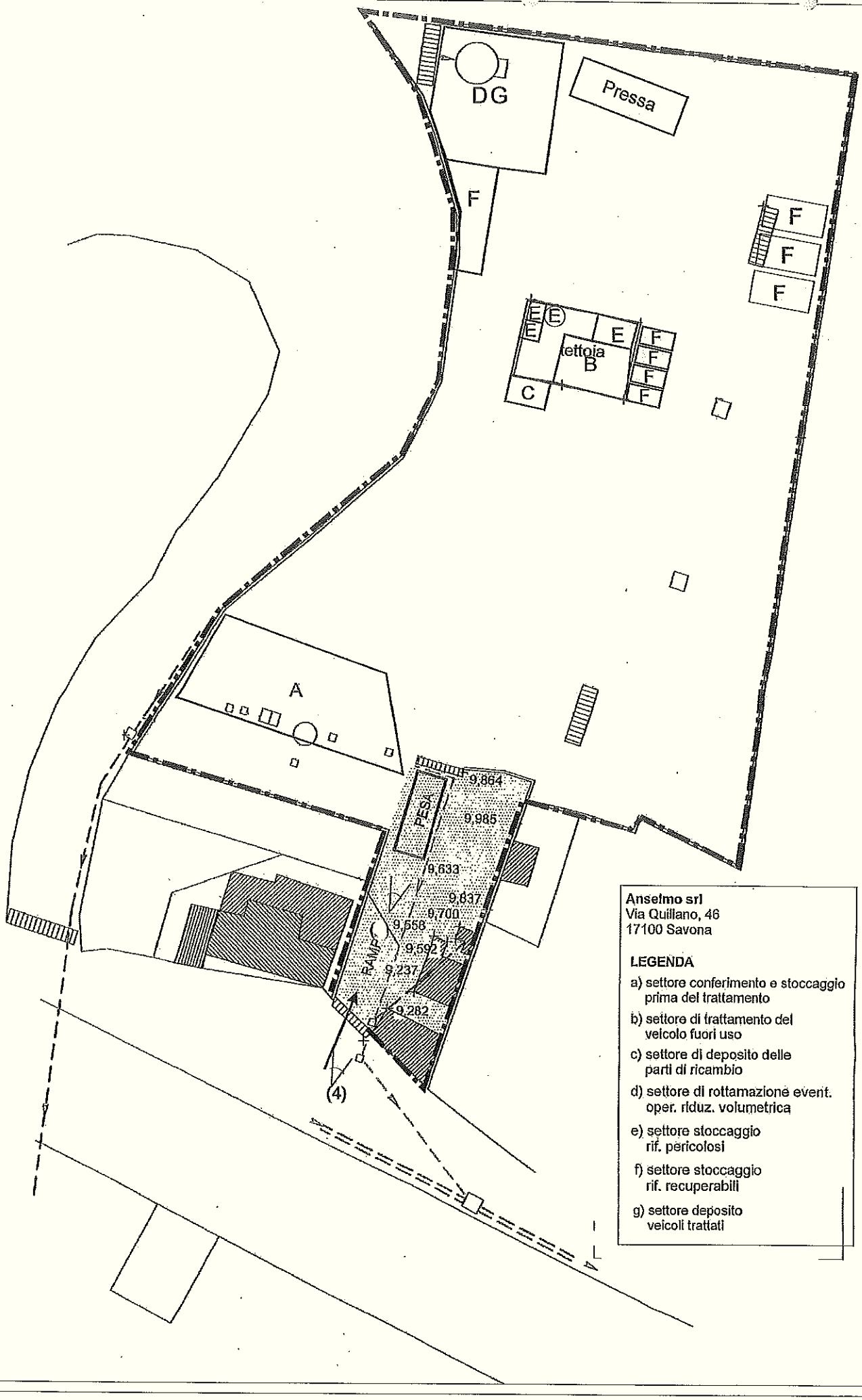
(c) alla Regione Liguria

(d) all'Albo nazionale gestori ambientali – Sezione Regionale, presso la Camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso al T.A.R della Liguria entro 60 giorni dalla conoscenza ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 06/06/2011 09:38:11 Provvedimento numero 2011/3913 del 06/06/2011 esecutivo dal 06/06/2011

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Garesi il 06/06/2011 09:37:24
Allegato A Provvedimento numero 2011/3913 del 06/06/2011 esecutivo dal 06/06/2011



Allegato A